

N. R.G. 26-1/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Civile
Procedure concorsuali**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaella Brogi	Presidente
dott. Stefania Bruno	Giudice rel.
dott. Enrico Capanna	Giudice

nel procedimento n. 26-1/2022 r.g.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato dal Pubblico Ministero diretto ad ottenere l'apertura della liquidazione

Esaminata la documentazione allegata al ricorso e quella acquisita nel corso del presente procedimento;

Rilevato che, con memoria depositata in data 14.12.2022, la società debitrice si è costituita in persona del liquidatore contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. Ha dedotto che l'art. 119 comma 7 CCII, applicabile *ratione temporis* alla presente procedura, prevede l'apertura della liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato preventivo, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e, nel caso di specie, non è stata dichiarata la risoluzione del concordato né è stato allegato e dimostrato dalla Procura ricorrente lo stato di insolvenza successivo al concordato preventivo, che in ogni caso non sussiste;

Ritenuto che le difese di parte resistente impongano preliminarmente di osservare che:
- l'art. 119 comma 7 CCII non può trovare applicazione nel caso di specie. Tale norma, inserita nel capo III del titolo IV del CCII, regola infatti i concordati preventivi proposti, aperti ed omologati nella vigenza e secondo la disciplina del CCII stesso;



- ai sensi dell'art. 390 comma 2 CCII, le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché *le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma*, sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3;

- il concordato preventivo attualmente in fase di esecuzione, è stato aperto con decreto del 6.12.2017 ed omologato in data 3.10.2018 (con decreto depositato il 23.11.2018), ed è quindi regolato secondo la disciplina della legge fallimentare;

- ciò premesso, nella vigenza della legge fallimentare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4969/2022, hanno chiarito che *"il debitore ammesso al concordato preventivo omologato, che si dimostri insolvente nel pagamento dei debiti concordatari, può essere dichiarato fallito, su istanza dei creditori, del pubblico ministero o sua propria, anche prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato ex art. 186 l.f."*. Ed infatti, con l'omologazione, lo stato di insolvenza viene definitivamente ed irrevocabilmente assegnato alla ristrutturazione debitoria concordata ed alle modalità soddisfattive in essa contemplate ed ogniqualvolta, nell'adempimento dell'accordo definitivamente raggiunto, queste modalità risultino inattuabili (così da attestare che lo stato di insolvenza persiste pur dopo la vicenda concordataria), l'inadempimento stesso rientra di per sé tra quei *"fatti sopravvenuti"* in presenza dei quali (oltre che nei casi di risoluzione o annullamento) è possibile presentare nuove istanze di fallimento, essendo l'improcedibilità derivante dall'omologa riservata alle sole istanze di fallimento *"già presentate"*;

- la Suprema Corte ha poi specificamente preso posizione sull'art. 119 comma 7 del CCII, invocato dalla società debitrice, non solo al fine di escluderne l'applicabilità per le procedure concordatarie pendenti al momento dell'entrata in vigore del nuovo Codice, ma anche e soprattutto allo scopo di evidenziarne la differente *ratio* rispetto all'art. 186 l.f. e negarne conseguentemente un'influenza ermeneutica.

Come sottolineato dai giudici di legittimità, infatti, *"la nuova disciplina della risoluzione del concordato attribuisce la legittimazione a chiedere quest'ultima, oltre che ai creditori, anche al commissario giudiziale, seppure su istanza di uno o più creditori. Vale a dire, ad un organo della procedura che - nell'assetto attuale della fase esecutiva - è privo di legittimazione in materia, risultando in realtà investito di sole funzioni di vigilanza e segnalazione, non di azione"*.

Osserva la Cassazione che tale innovazione *"va al di là del mero ampliamento del novero dei soggetti legittimati, per assumere carattere sistematico in quanto involgente il ruolo del commissario giudiziale nella fase esecutiva del concordato"*, atteso che è la Relazione illustrativa al Codice a chiarirne la portata innovativa, volta ad imprimere una svolta in situazioni in cui, nella vigenza della legge fallimentare, l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento era percepita dai creditori come un rimedio giudiziale inutilmente defatigante e dispendioso in un quadro di già conclamata insoddisfazione che li scoraggiava quindi dall'avviare un procedimento giudiziale il cui esito probabilmente insoddisfacente era già prevedibile;

- sempre in via preliminare, si osserva che il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato dal PM in data 2.12.2022 è stato correttamente proposto nelle forme e secondo la disciplina del Codice della Crisi. Ed infatti, rispetto al concordato preventivo omologato e in corso di esecuzione, il procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale è del tutto autonomo e autosufficiente, non sussistendo quel nesso (che, in relazione agli istituti del fallimento e del concordato preventivo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9935/2015 hanno descritto come *"fenomeno di consequenzialità ed assorbimento"*, determinante una mera esigenza di



coordinamento tra i procedimenti e che nel Codice della Crisi ha trovato espressione nel contenitore processuale del procedimento unitario) ravvisabile tra domande di accesso a strumenti diversi di regolazione della crisi, dirette, appunto, a regolare la medesima situazione di crisi.

Tale non è il caso di specie: il concordato preventivo, aperto ed omologato nella vigenza della legge fallimentare, è in fase esecutiva; l'inadempimento degli accordi concordatari integra quei "fatti sopravvenuti" che, sulla scorta dei principi sanciti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 4696/2022, legittimano il PM, prima ed indipendentemente dalla risoluzione del concordato, a chiedere il fallimento del debitore, istanza che, in applicazione del principio generale *tempus regit actum*, deve seguire la disciplina processuale del Codice della Crisi;

Ritenuto che, fatte tali premesse, nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte resistente, atteso che:

- la debitrice è imprenditrice commerciale;
- la debitrice non risulta avere il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII;
- l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta ad oltre € 30.000, ai sensi dell'art. 49, comma 5, CCII;

Accertato altresì il reale stato di insolvenza dell'impresa, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;

Ritenuto, infatti, **che** tale stato emerga con evidenza dalla relazione dei commissari giudiziali predisposta per l'udienza ex art. 40 CCII ed acquisita nel fascicolo del presente procedimento unitario in data 15.12.2022, in cui è stato rappresentato che la in concordato preventivo omologato non è più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte con la proposta di concordato e pertanto si trova in stato di insolvenza, anche in conseguenza di debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e della sua omologazione.

A fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'acquisizione della memoria dei commissari giudiziali formulata dal debitore (e della contestazione in merito alla presenza in udienza degli organi del concordato), la Procura ha dichiarato di fare proprio il documento in questione, ad integrazione delle relazioni e delle segnalazioni depositate unitamente al ricorso e ciò consente quindi di ritenere ammissibile e valutare questa ulteriore produzione, considerata peraltro l'assenza di preclusioni istruttorie nel presente procedimento.

In ogni caso, anche a prescindere dalle risultanze della relazione in questione, emerge dalla documentazione già in atti (e in particolare dall'informativa ex art. 185 l.f. del 25.01.2022 e dagli ulteriori documenti allegati all'istanza di annullamento del concordato, allegati al ricorso in esame) il conclamato inadempimento degli obblighi concordatari e l'impossibilità di dare piena esecuzione al piano omologato.

Il piano concordatario prevedeva la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa in via indiretta attraverso affitto dell'azienda a marchio _____ e successiva cessione della stessa a _____

Con contratto del 22.02.2019, l'azienda è stata venduta ad _____ con riserva della proprietà ai sensi dell'art. 1523 c.c. per il corrispettivo di € 3.800.000,00 (di cui € 300.780,00 compensati con i debiti di lavoro dipendente accollati dalla cessionaria in seguito



al passaggio diretto dei dipendenti e € 3.499.212,00 da pagarsi in 48 rate mensili di € 72.900,25 ciascuna, con ultima rata al mese di marzo 2023).

L'acquirente non ha rispettato il piano di pagamento rateale previsto nel contratto di cessione dell'azienda (dapprima non corrispondendo le rate mensili contrattualmente previste di € 72.900,25 ciascuna, poi neppure pagando le rate in misura ridotta di € 20.000,00, come concesso da in via provvisoria e per un periodo di tempo limitato (12 mesi) e con corresponsione di interessi.

Rispetto al corrispettivo della vendita, i commissari hanno riferito che risultano incassate rate di prezzo per complessivi € 600.000,00.

Successivamente, autorizzata a concedere in affitto l'azienda alla società (in vista di una successiva cessione previa procedura competitiva) subordinatamente al rispetto di specifiche condizioni poste dagli organi del concordato, ha stipulato un contratto di affitto d'azienda con senza rispettare le condizioni stabilite. Dopo aver presentato domanda di concordato preventivo è stata dichiarata fallita.

In data 22.11.2022 la curatela del fallimento si è sciolta dal contratto di acquisto d'azienda, autorizzando per l'effetto lo scioglimento del contratto di affitto d'azienda stipulato da in bonis con la società in data 16.05.2022, con effetto dal 15.12.2022. Il curatore del Fallimento a seguito della restituzione dell'azienda, ha già richiesto informalmente il pagamento delle rate di prezzo riscosse da (€ 600.000,00), salvo il diritto di quest'ultima ad un equo compenso per l'uso della cosa ex art.73 l.f..

Alla luce di questa sintetica esposizione delle vicende intervenute nell'ultimo anno risulta evidente, come osservato dai commissari giudiziali, l'impossibilità di di addivenire all'attuazione del piano concordatario: *"ciò comporta la irreversibilità dell'insolvenza già verificatasi prima che la ricorresse alla procedura di concordato preventivo e ora definitivamente consolidata nella fase esecutiva del piano, data dall'impossibilità di acquisire l'attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, secondo le previsioni contenute nel concordato omologato. Anche considerando il futuro incasso da parte di del ricavato della cessione dell'azienda retrocessa (sempre che quest'ultima si trovi ancora in situazione di continuità gestionale al momento della vendita competitiva), questo non potrebbe portare a poter soddisfare neppure in parte i creditori chirografari tenuto conto dei valori indicati nelle offerte formulate da li seguito indicate e degli oneri del personale che passerebbero in capo all'aggiudicatario"*.

I commissari hanno poi riferito che una nuova procedura competitiva per la vendita, qualora anche partecipata da soggetti interessati, non riuscirà a portare un flusso finanziario pari a quanto ad oggi rimasto impagato da (€ 2.899.212,00), per la copertura dei debiti oggetto di concordato.

Inoltre, la restituzione dell'azienda a comporta la riassunzione dei debiti verso dipendenti per TFR pari a € 300.780,00, mai pagati da sebbene la stessa, con la sottoscrizione del contratto di cessione con riserva della proprietà (documento agli atti della procedura), si fosse impegnata in tal senso, tanto da compensarli col prezzo di vendita; si tratta pertanto di nuove passività sopravvenute. Quanto invece al recupero dei crediti di i commissari hanno richiamato l'ultima relazione del liquidatore giudiziale del 25.07.2022, che prospetta la seguente situazione:

Crediti suddivisi per situazione di incasso	Importo precedente relazione	Incassi del periodo	Importi al 25/07/2022



In procedure concorsuali	€ 649.863,11	€ 34.465,83	€ 615.397,28
Irreperibili	€ 5.436,89	-	€ 5.436,89
In attesa istruzioni x cessione credito bancario	€ 58.523,13	-	€ 58.523,13
Contestati	€ 21.843,96	-	€ 21.843,96
Da incassare in tutto o in parte	€ 184.018,79	-	€ 184.018,79
Totale	€ 919.685,88	€ 34.465,83	€ 885.220,05

Hanno evidenziato che, escludendo gli importi relativi a crediti verso procedure concorsuali, verso soggetti irreperibili e contestati e ipotizzando un incasso presunto del 50% del valore dei residui, si può concludere che il ricavato ancora realizzabile dal recupero dei crediti è pari ad € 120.000 circa. I commissari (premettendo di ipotizzare un accordo con la procedura di Fallimento che ha già avanzato richieste di rimborso per il pagamento di differite e TFR dipendenti, retrocessione delle rate di prezzo pagate da a titolo di acquisto di azienda con riserva della proprietà, incasso dei canoni di affitto d'azienda in spregio a quanto indicato nel contratto stipulato fra e che prevede il 25% del canone da corrispondere a e il 75% a) hanno quindi riepilogato la situazione attiva e passiva attuale nei seguenti termini:

Disponibilità attuali della Procedura

	€ 982.298,25
Totale	€ 982.298,25
Disponibilità prospettiche (presunte)	
Incasso crediti v/clienti	€ 120.000,00
Canoni affitto azienda da	€ 75.000,00
Possibile valore di cessione azienda al netto dei macchinari riscattati da	€ 350.000,00
Totale disponibilità prospettiche	€ 545.000,00
TOTALE DISPONIBILITÀ	€ 1.527.298,25

Passività da piano omologato

Predeuzioni in corso di maturazione	€ 210.240,00
Privilegiati	€ 2.169.980,90
Chirografi	€ 2.282.643,50
Totale debiti	€ 4.662.864,40
Passività sopravvenute	
TFR dipendenti assati a	€ 300.780,00
Causa	€ 495.000,00
Totale passività sopravvenute	€ 795.780,00
TOTALE PASSIVITÀ	€ 5.458.644,40

Ora, anche a voler escludere le "passività sopravvenute" sopra esposte, di cui parte resistente ha eccepito la mancata prova da parte del PM, emerge chiaramente l'inadempimento delle obbligazioni concordatarie e l'impossibilità di dare attuazione al piano omologato.



Le contestazioni sollevate sul punto dal liquidatore volontario di [redacted] sono generiche e, in particolare, il resistente non chiarisce e non dimostra in che modo il piano concordatario può tuttora essere eseguito.

Peraltro, lo stesso [redacted] che, oltre ad essere liquidatore volontario di [redacted] era il legale rappresentante di [redacted] (oggi fallita), all'udienza del 21.09.2022, fissata innanzi a questo stesso collegio per la discussione sull'istanza di annullamento del concordato preventivo [redacted] aveva chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale e, invitato a formalizzare tale istanza in un rituale ricorso ex art. 37 CCII, non ha dato seguito a tale iniziativa, manifestando una contraddittorietà nel contegno processuale che, in questa sede, quanto meno inficia la credibilità delle sue difese e pretese;

Ritenuto che, in attesa dell'accessibilità all'albo ex artt. 356 e in base ai criteri ex art. 358 CCII debba essere nominato curatore il dott. Filippo Ravone, già commissario giudiziale e liquidatore giudiziale nel concordato preventivo [redacted] in considerazione della maturata esperienza e conoscenza della società resistente acquisite nell'ambito della procedura di concordato preventivo ed anche in relazione ai criteri di rotazione e alle prove positive emerse in precedenti procedure con riferimento alla loro professionalità nello svolgere i compiti di curatore;

P.Q.M.

Visti gli artt. 49 e 121 del Codice della crisi (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

[redacted]

NOMINA

Giudice Delegato la dott. STEFANIA BRUNO;

NOMINA

Curatore [redacted]

ORDINA

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII

ORDINA



al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore.

INVITA

il curatore ad apportare le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII o a depositare, in alternativa, una relazione in cui indichi che non sono necessarie le modifiche, con l'indicazione, sinteticamente motivata, delle ragioni

AUTORIZZA

il curatore con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

AVVISA

il curatore che, ai sensi dell'art. 126, comma 1, CCII, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina deve far pervenire in cancelleria la propria accettazione e che, in caso di inosservanza di tale obbligo, il tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore

AVVISA

il curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incombente il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Invita il curatore/la curatrice a dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCIIIL

ORDINA

al curatore:

- di procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le



norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.

- di redigere l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;

- di compilare, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi e di depositare tali elenchi in cancelleria;

- di attivare il domicilio digitale della procedura ai sensi dell'art. 10 CCII;

- di comunicare senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;

b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);

d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;

e) il domicilio digitale assegnato alla procedura;

FISSA

la data del **9.05.2023, ore 10** per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti alla già menzionata Giudice delegata, avvertendo il debitore che, in tale sede, può chiedere di essere sentito

AVVISA

i creditori e i terzi interessati che le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis,



ovvero 22, comma 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti dimostrativi del diritto fatto valere. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso contiene:

- a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;
- b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;
- c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
- e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

ORDINA

alla cancelleria, ai sensi dell'art. 45 CCII, che questa sentenza:

- entro il giorno successivo al suo deposito sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale;
- entro il giorno successivo al suo deposito sia trasmessa per estratto (contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito) presso l'Ufficio del Registro delle Imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e per l'ipotesi in cui la sede effettiva si trovi nel circondario del presente tribunale anche presso l'ufficio del registro delle imprese di Prato, ai fini della sua iscrizione che dovrà avvenire, in ogni caso, entro il giorno successivo.

Si comunichi.

Così deciso nelle camere di consiglio del 20.12.2022 a Prato e del 21.12.2022 da remoto¹.

Il Giudice rel ed est.

Dott. Stefania Bruno

La Presidente
Dott. Raffaella Brogi

¹ mediante il dispositivo Microsoft Teams ai sensi dell'art. 23, comma 9, D.L. n. 137/2020 conv. con modif. L. n. 176/2020 e s.m.i.



**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PRATO****Estratto di apertura della liquidazione giudiziale (art. 45 CCII)**

Il Tribunale di Prato, riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
(omissis)

DICHIARA aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di

NOMINA Giudice Delegato la **Dott.ssa Stefania Bruno**

NOMINA

ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII.

ORDINA al debitore di presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro 30 gg. dall'apertura della liquidazione giudiziale.

FISSA il giorno **09.05.2023** alle **10.00** per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.

Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 20 e 21.12.2022
Dep. in Pct il 16.01.2023

(seguono le firme)

Per estratto conforme per uso notifica e comunicazione in carta libera essendo ammessa la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.

Prato, li 17.01.2023

Il Funzionario Giudiziario
Anna Pozzesi

